

(N. 1734)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato N. 2446)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(MEDICI)**

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 NOVEMBRE 1956**

---

**Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale  
dei finanzieri in congedo.**

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 1.500.000 per esercizio finanziario.

### Art. 2.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in apposito capitolo e per il corrente esercizio sarà fronteggiata con i normali stanziamenti del capitolo n. 92.